

CLXXVI SEDUTA

MARTEDI' 18 GIUGNO 1963

Presidenza del Presidente CERIONI

INDICE

Assenze per più di cinque giorni	3933
Disegno di legge: «Stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Regione». (48) (Continuazione della discussione):	
ARRU	3933
CAMBOSU	3936
MASIA	3939
SANNA RANDACCIO	3944
SOGGIU PIERO	3945
CHESSA	3950
Sull'ordine del giorno:	
COIS	3951
CONTU ANSELMO, Assessore all'igiene e sanità	3951
CONGIU	3951

La seduta è aperta alle ore 10 e 05.

NIOI, Segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Assenze per più di cinque giorni.

PRESIDENTE. Comunico i nomi dei consiglieri che si sono astenuti dall'intervenire alle sedute del Consiglio per più di cinque giorni

consecutivi: Cottoni, sesta assenza; Giagu De Martini, sesta assenza; Pernis, sesta assenza.

Continuazione della discussione del disegno di legge: «Stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Regione». (48)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge: «Stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Regione».

E' iscritto a parlare l'onorevole Arru. Ne ha facoltà.

ARRU (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, lo stato giuridico e l'ordinamento gerarchico del personale degli Enti pubblici, e quindi della Regione, è atto di fondamentale importanza, sia per l'Ente che lo formula, sia per il personale cui vien data una disciplina, sia per i cittadini che, attraverso gli organi burocratici, instaurano e definiscono i loro rapporti con l'Ente stesso. Il disegno di legge in esame deve essere pertanto visto non solo ed esclusivamente dal punto di vista dell'interesse che riveste per il personale dipendente, anche se questo interesse assume carattere di preminente rilevanza, ma altresì come strumento giuridico riguardante la generalità dei cittadini e quindi, in definitiva, come provvedimento di pubblico interesse.

E' con tale spirito che l'importante problema deve essere impostato, studiato e risolto, dopo quattordici anni di esperienze e di lenta maturazione, che, se hanno certamente concorso a rendere più complessa la materia, potrebbero essere anche considerati sprecati e controproducenti.

E' comunque attesa da tutti l'adozione di uno stato giuridico sul quale trovi solido fondamento la giovane burocrazia regionale, che deve rispondere, nel miglior modo possibile, alle esigenze di una moderna amministrazione, agile e dinamica, alle legittime aspirazioni del personale interessato, in tutto e del tutto adeguato alla nuova realtà economica e sociale della Sardegna ed al suo costante progredire.

Il disegno di legge presentato dalla Giunta ed emendato dalla prima Commissione permanente risponde, in linea di massima, alle cennate aspettative. Potevano nella sua elaborazione essere seguite due vie, due criteri informativi diversi, quello di uno stato giuridico proprio, autonomo, avulso cioè da qualunque riferimento ad altro testo legislativo, e quello di adeguamento dello stato giuridico dei dipendenti della Regione alle disposizioni vigenti per i dipendenti dello Stato. A quest'ultimo criterio è ispirato il disegno della Giunta. Nel primo caso, da preferirsi anche in considerazione della competenza primaria che in materia è attribuita alla Regione, si sarebbe potuto dar vita ad uno stato giuridico forse più consono alle particolari esigenze dell'Amministrazione regionale, intesa questa come strumento atto a dare nuovo impulso economico e sociale alla Sardegna e non come Ente tenuto all'assolvimento di particolari servizi; inoltre, in esso, avrebbero potuto trovare più facile accoglimento le richieste e le aspirazioni del personale.

Nel secondo caso invece si è, in certo qual modo, costretti a ricalcare le orme di uno stato giuridico idoneo a più complesse esigenze e fatto per servire finalità sostanzialmente diverse e nel quale, peraltro, riesce più difficile recepire le istanze del personale. Basti pensare alle norme destinate a disciplinare lo sviluppo delle carriere a ruolo aperto fino ad una certa qualifica. In questo caso, infatti, nonostante la buo-

na volontà dimostrata dalla prima Commissione e per accoglibile che possa sembrare il contenuto delle norme allo scopo formulato, non si vede come le stesse possano andare immuni da rilievi di legittimità, collocate come sono in un testo legislativo che con tanta frequenza, nel suo complesso, si richiama o rinvia alle norme vigenti per lo stato giuridico dei dipendenti dello Stato. Appare ovvio, pertanto, come in una disciplina di tal genere non si possa prescindere almeno dai principi fondamentali che ispirano la regolamentazione statale circa lo sviluppo delle carriere e l'inquadramento del personale.

Di tutto ciò pare si renda perfettamente conto la stessa organizzazione sindacale dei dipendenti che, nelle sue osservazioni all'articolo 3 bis, non si nasconde come anche con la formulazione della norma nel senso da esso proposto taluni rilievi di legittimità potrebbero essere sollevati per quanto specificatamente concerne le promozioni alla qualifica di «direttore di sezione».

Il suggerimento poi della modifica da arrecare alla tabella prima col depennamento della voce «sezioni» è un rimedio che assai debolmente e solo in apparenza riesce ad eludere l'ostacolo. L'accorgimento infatti mal si concilia col richiamo che nella norma si fa agli articoli 164, 176 e 185 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per le modalità da seguirsi per il conferimento delle promozioni alle qualifiche di direttore di sezione, di primo segretario, di primo archivista o alle qualifiche ad essi equiparate; col riferimento cioè a precise norme che regolano con finalità sostanzialmente diverse lo sviluppo di carriera degli statali.

Non si può, in altri termini, coerentemente far richiamo ad una norma per la sua utilità formale ignorandola poi e, anzi, violandola sotto l'aspetto sostanziale. Solo in uno stato giuridico avulso da qualunque riferimento alle norme dello Stato avrebbero potuto trovare accoglimento le istanze dei dipendenti, e, anche in questo caso, prescindendo da una valutazione tecnica sull'esigenza di creare per la Regione

un'organizzazione burocratica razionale, efficiente, valida.

In una situazione del genere si sarebbe però potuta trovare una forma atta a conciliare le aspirazioni del personale con le necessità dell'Ente. Ad ogni buon fine, contro questi aspetti per così dire negativi delle aspettative dei dipendenti, si colloca per essi l'altro aspetto, altamente positivo, che si concreta nella certezza di avere a breve scadenza un valido stato giuridico che ne disciplini, finalmente, il rapporto d'impiego. Dinanzi a questa fondamentale esigenza ogni altra considerazione dovrebbe essere tralasciata tanto più se si pensi all'eventualità, tutt'altro che improbabile, di un deprecabile ulteriore rinvio del provvedimento.

Purtroppo, anche in ordine all'inquadramento del personale salariato e comandato, sia pure con assai minor rilevanza, si ripresenta il problema di superare certi limiti, posti sempre in relazione al principio informatore di adeguamento alla legislazione dello Stato. Non si vede infatti come si possa legittimamente procedere all'inquadramento del personale addetto alla pulizia degli uffici nella pianta organica dei salariati permanenti. In effetti l'esclusione, che potrebbe apparire irrilevante ed iniqua, ed invece non lo è, trova il suo fondamento in due differenti e validi motivi di indole tecnico-giuridica: 1.o) la peculiare prestazione d'opera che esso offre e sola può offrire all'Amministrazione: prestazione di carattere saltuario e non continuativo, che lo impegna per un numero di ore della giornata di gran lunga inferiore alle otto ore richieste al personale salariato; 2.o) la particolare natura del rapporto di impiego che da ciò consegue: assai più vicino al rapporto privato che a quello pubblico, per l'assolvimento di un servizio che, quasi sempre, è dallo Stato e dagli altri Enti pubblici dato in appalto. Tali motivi non debbono peraltro indurre a lasciare questo personale, anch'esso necessario e benemerito per un lavoro necessario e rispettabile, privo di idonea regolamentazione. Alla Giunta l'impegno di presentare quanto prima al Consiglio il disegno di legge di un regolamento speciale che disciplini, in maniera organica e completa, la posi-

zione giuridica ed il trattamento economico di questo personale addetto alla pulizia degli uffici. E' questo il modo migliore di assicurare anche al personale in questione uno stabile rapporto di lavoro, idoneo alle mansioni che gli sono proprie, ed eliminare, nel contempo, un altro punto dello stato giuridico che potrebbe forse dar luogo a rilievi di legittimità.

Per quanto concerne l'inquadramento del personale comandato, non v'ha dubbio che anche in questo caso occorra vincere la riluttanza a superare alcune argomentazioni che validamente pare si oppongano al principio per cui non è data la possibilità, ad un pubblico dipendente, di un duplice e contemporaneo inquadramento nei ruoli di due distinte pubbliche amministrazioni. Solo che, a ben considerare il contenuto della norma che lo disciplina, esso non determina in alcun modo la possibilità di un duplice inquadramento in quanto questo è previsto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 30 novembre 1961, n. 16; se poi, per i provvedimenti che si sono resi necessari alla sua attuazione, detta legge debba intendersi operante ai fini dell'inquadramento al 13 gennaio 1962, data di entrata in vigore, o al 12 giugno 1962, data in cui hanno termine i provvedimenti per la sua attuazione, è questione opinabile ed in ogni caso rilevante solo per chi è chiamato ad applicare la legge, ma non per chi è invece chiamato, ed è questo il caso, ad esprimere un giudizio di legittimità sullo stato giuridico e ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Regione.

Ai fini dell'attribuzione delle nuove qualifiche la norma fa sempre riferimento alla data di entrata in vigore della citata legge 30 novembre 1961, n. 16, ma vi aggiunge anche «o che sarebbero spettati, sempre alla stessa data, in virtù di provvedimenti legislativi emanati dallo Stato entro il 31 dicembre 1962». Non sembra che vi sia alcunchè di illegittimo in tutto ciò all'infuori di un gesto di encomiabile benevolenza, destinato peraltro a rimanere solo tale in quanto, allo stato delle cose, nessuno dei dipendenti è destinato a beneficiarne.

Di estrema evidenza appare poi la necessità di rispettare la competenza legislativa statale

IV LEGISLATURA

CLXXVI SEDUTA

18 GIUGNO 1963

in ordine ai casi di incompatibilità elettorale, anche se questa riguarda i soli dipendenti della Regione; competenza che sia la Costituzione, sia lo Statuto speciale per la Sardegna, riservano esclusivamente allo Stato. Per tali inopugnabili motivi è da ritenersi necessaria la soppressione dell'articolo 22 *bis* formulato dalla prima Commissione.

Appare infine opportuno rinviare al regolamento di attuazione l'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonchè le relative competenze. Ciò in quanto occorrerebbe provvedervi in maniera ancor più organica e dettagliata e fors'anche più efficiente, limitando in ogni caso al minimo e solo per sopraggiunte necessità dell'Amministrazione il potere della Giunta in questa materia. Il principio di limitare al minimo indispensabile il potere dell'esecutivo in tutto quanto riguarda il personale, l'ordinamento degli uffici e le loro competenze, obbedisce anzitutto ad una esigenza di carattere etico ed è nel contempo sicura garanzia e primissima tutela degli interessi di tutti i dipendenti.

Questo stato giuridico rappresenta per essi, al di là di ogni interessata considerazione, la soluzione del loro fondamentale problema, costituito innanzitutto e soprattutto dalla necessità ed urgenza di una organica disciplina giuridica del rapporto di impiego. Lo stato giuridico ed ordinamento gerarchico è solo il primo atto di tale organica regolamentazione, cui presto dovranno seguire quello sul trattamento economico ed i relativi regolamenti che, insieme a tutte le altre disposizioni riguardanti tale materia, sarà bene riunire in un testo unico.

Alla Giunta l'impegno di provvedervi con la dovuta tempestività. (*Consensi al centro*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Cambosu. Ne ha facoltà.

CAMBOSU (P.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge viene presentato in aula dopo ben 14 anni di vita autonomistica. Per la verità, il problema ritorna — limitatamente allo stato giuridico ed all'ordinamento gerarchico — dopo 6 anni dalla presentazione di un precedente provvedimento ap-

provato dal Consiglio regionale il 17 maggio 1957 e respinto dalla Corte Costituzionale il 30 aprile 1959, con la nota motivazione di inadempienza alla norma fondamentale dell'articolo 81. A voler considerare quattordici anni di vita autonomistica, o soltanto sei anni dall'approvazione della legge, o anche i quattro dalla data della decisione della Corte Costituzionale, mi pare di poter affermare che vi sono sufficienti motivi per trovare gravi responsabilità della Giunta, anzi delle Giunte che si sono succedute, colpevoli d'incuria e talvolta di leggerezza per gli atti adottati, e per giustificare l'insoddisfazione e il risentimento del personale, sfociati più volte in giuste agitazioni e proteste di carattere sindacale. Io stesso più volte, quando ancora non avevo l'onore di far parte di questa assemblea, ho sentito, specie in ambienti sindacali, esprimere il dubbio che il ritardo che lamentiamo non era involontario; si diceva anzi che taluni errori od omissioni, che avevano provocato il rigetto dei provvedimenti relativi al personale, erano stati voluti, premeditati. D'altra parte, non si spiegherebbe come in tanti anni, la Giunta, le Commissioni per il personale, gli organi incaricati della formulazione dello stato giuridico, potessero omettere la precisa indicazione della fonte di finanziamento e il rispetto pertanto dell'articolo 81 della Costituzione.

Se un sospetto simile è sorto talvolta all'esterno degli ambienti dell'Amministrazione regionale, non può affatto meravigliare...

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta*. La responsabilità ricade anche sul Consiglio che ha approvato la legge.

CAMBOSU (P.S.I.). La legge è stata approvata, ma non da tutto il Consiglio.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). E' stata approvata dalla maggioranza del Consiglio!

CAMBOSU (P.S.I.). Io ho letto la sentenza della Corte Costituzionale, che contiene rilievi di natura gravissima. Non si può addebitare all'intero Consiglio, ad esempio, la decisione di

concedere al personale della Corte dei Conti, cioè agli organi preposti al controllo sull'Amministrazione regionale, le stesse indennità di cui godono i dipendenti regionali.

CORRIAS (D.C.), *Presidente della Giunta*. Ma questa è una legge del Consiglio, onorevole Cambosu!

CAMBOSU (P.S.I.). Non potete però addebitare, evidentemente, a tutto il Consiglio questa responsabilità, ma dovete addebitarla alla maggioranza, e ai vari Gruppi che hanno contribuito a formare la maggioranza.

A tutto ciò si aggiunga il risentimento non infondato che ha avvelenato l'ambiente degli uffici pubblici, in relazione alla natura delle assunzioni, che penso non si possano addebitare al Consiglio, in relazione cioè alla scelta dei «comandati» o dei «raccomandati», al modo in cui s'è provveduto ai primi inquadramenti. Tutto il sistema avvalora il sospetto che il problema non è stato condotto nel migliore dei modi e giustifica la sfiducia ormai diffusa in larghissimi strati della popolazione nelle persone e negli istituti.

Non voglio ricordare le norme emanate negli ultimi anni per gli avventizi, per i comandati, per il restante personale, nè i casi di nepotismo e di effettiva discriminazione: basterà dire che, nonostante le norme costituzionali e di carattere generale sulle quali doveva sorgere il primo nucleo burocratico regionale, alle quali taluno spesso suole ispirarsi e uniformarsi quando gli fa comodo, tutto il personale oggi in servizio è stato chiamato ed assunto in difformità — se non in dispregio — delle norme che regolano la burocrazia dello Stato. La norma sui concorsi, per esempio, è stata ed è tuttora violata.

Ricorre alla mia memoria la lotta che il nostro Gruppo ha sostenuto quest'anno in sede di discussione della legge regionale n. 7 per l'attuazione della legge 588 sul Piano di rinascita, quando ancora, su richiesta e su proposta della Giunta, volevasi introdurre in legge il principio dell'assunzione «attraverso chiamata» (sia pure per breve tempo e per esigenze dell'As-

essorato della rinascita); questo principio non riguardava l'assunzione di esperti, di programmatori, di tecnici di chiara fama, per i quali ogni deroga era stata ampiamente prevista, bensì del personale dei normali posti della carriera amministrativa, di concetto, d'ordine e ausiliaria. La lotta impegnò la sensibilità dello stesso Gruppo di maggioranza, tanto che lo scrutinio segreto, da noi richiesto, impose la modifica delle proposte presentate. Sarebbe gravissimo se, com'è stato denunciato da qualche giornale anche recentemente e come si afferma indicando nomi in molti ambienti, rispondesse a verità che, sempre in contrasto con le norme generali dello Stato, l'Amministrazione regionale continua ad assumere *ad libitum*, creando altre posizioni anomale come quelle di fronte alle quali ci siamo trovati in sede di discussione del disegno di legge n. 59.

A proposito di questo provvedimento dirò soltanto che le decisioni adottate da questa assemblea, col voto finale contrario, hanno inteso manifestare chiaramente l'esigenza di rompere una volta per tutte con criteri che non siano ispirati ad equità e giustizia.

Il disegno di legge in esame, contrariamente a quanto prevedeva il precedente provvedimento respinto dalla Corte Costituzionale, non comprende la parte economica. Normalmente, presso tutte le pubbliche amministrazioni, avviene il contrario: cioè, si dà maggior rilievo alla parte economica anziché alla parte tabellare e ciò per soddisfare le aspirazioni, le necessità delle categorie interessate. In questo caso la parte economica viene totalmente stralciata. Perché? Si vuole forse nascondere qualcosa? Se la Giunta, già nel precedente disegno di legge, intendeva inserire la parte economica, perchè oggi prevede soltanto lo stato giuridico e l'ordinamento gerarchico delle carriere? Il nostro Gruppo non ritiene che il trattamento economico del personale dipendente dall'Amministrazione regionale sia eccessivo. Noi sosteniamo che i dipendenti della Regione debbano essere trattati bene, ma il loro trattamento dev'essere conosciuto da tutti. Oggi invece il trattamento del personale è una questione segreta, non perchè esso sia eccessivo, bensì per

IV LEGISLATURA

CLXXVI SEDUTA

18 GIUGNO 1963

il modo in cui si attua; avete introdotte e consolidate indennità che lasciano per lo meno perplessi. Potevate istituire nuove indennità e nessuno avrebbe trovato da ridire, ma non potevate fare ciò che avete fatto.

Credo che questo sia uno dei motivi per i quali la parte economica viene stralciata dallo stato giuridico; ciò comporta effettivamente il pericolo di un rigetto da parte del Governo. Era logico dare, per il primo impianto, ai funzionari regionali uno stipendio superiore del 60 per cento, o anche più, a quello degli statali. Ma poi da queste indennità, che noi riteniamo giuste, si passa a recepire le indennità concesse in Italia agli altri dipendenti pubblici, concedendo, anche su queste, una maggiorazione del 60 per cento. Questo, signor Presidente della Giunta, è avvenuto nell'Amministrazione regionale, e, per quanto mi risulta, anche nel nostro Consiglio regionale.

Con questo disegno di legge sembra quindi effettivamente che si voglia nascondere qualche cosa, mentre bisognerebbe essere chiari, sereni in questa materia. Le conclusioni della Commissione per la riforma burocratica sono state esplicite. Bisogna legare il trattamento economico alle mansioni effettive che il dipendente svolge e non saltando ad un determinato inquadramento e ad un determinato svolgimento delle carriere. Tra l'altro, anche recentemente la Corte Costituzionale ha riconosciuto, principio già sancito nel nostro Statuto speciale, competenze primarie alle Amministrazioni delle regioni a Statuto speciale in materia di personale. Non si corre perciò nessun rischio ad adottare provvedimenti chiari; è necessario soltanto il coraggio di dare a ciascuno ciò cui ha diritto e, come dice la stessa relazione del Ministro Medici, di cacciar via chi non rende, chi non lavora, liberandosi finalmente del falso pietismo, che è spesso una delle piaghe che intralciano la vita e l'andamento normale della nostra Amministrazione, come di tutte le Amministrazioni pubbliche.

Le tabelle prevedono un aumento, dalle 750 unità previste dalla legge n. 9 del maggio 1960, a 1.100 unità secondo le proposte della Giunta e a 1.240 unità secondo le proposte della Com-

missione. Anche qui si tratta di controllare se la collocazione, non l'aumento, tabellare risponda alle effettive esigenze dell'Amministrazione. Il nostro Gruppo ritiene di dover muovere una critica sulla inadempienza ai nuovi principi a cui si sarebbe dovuta ispirare la Giunta nel formulare lo Stato giuridico; si sarebbe dovuto tener conto della esigenza fondamentale di rompere con i vecchi schemi, con i vecchi sistemi burocratici, ricalcando semplicisticamente gli ordinamenti e le norme della burocrazia statale, che oggi la Commissione per la riforma burocratica definisce stantie, superate, borboniche, non rispondenti alle necessità di un funzionamento snello, agile, moderno della pubblica amministrazione.

In proposito ho notato, con molto interesse, la presentazione di una interrogazione del collega onorevole Masia, di parte democristiana, rivolta ad ottenere che la Giunta si decida a delimitare le competenze di ciascun Assessorato. E' chiaro infatti che lo stato giuridico, lo inquadramento tabellare, non avrebbero significato senza una precisa regolamentazione dei compiti degli Assessorati. Mi pare che l'interrogazione Masia investa direttamente il concetto, che stavo appunto illustrando, della mancata adesione da parte vostra alle norme per la formulazione di uno stato giuridico libero, autonomo, dalle norme generali del pubblico impiego del nostro Paese.

Debbo dire che anche il fatto che presso la Amministrazione regionale abbia operato finora un solo sindacato, ha influito negativamente sulle sorti del personale. Si tratta di un sindacato autonomo, direi quasi clandestino, che troppe volte ha nascosto anche nei suoi atti, nei suoi timbri, l'appartenenza a una delle organizzazioni sindacali. Ritengo che l'esistenza di un solo sindacato abbia creato confusione, abbia frenato la stessa attività dei dipendenti, abbia creato timori nei confronti dell'Amministrazione, ciò che non dovrebbe mai accadere.

Ma, più che la presenza di un solo sindacato, ha pesato, a mio avviso, l'assenza di volontà da parte vostra, della Giunta, di chiamare le

IV LEGISLATURA

CLXXVI SEDUTA

18 GIUGNO 1963

organizzazioni sindacali a collaborare, a dare il contributo della loro esperienza in materia di burocrazia. Il principio della consultazione è stato d'altra parte recentemente introdotto anche nella legge sul Piano di rinascita, che la rende obbligatoria in materia di programmazione regionale. Questo principio è confermato anche dalle conclusioni cui arriva il Ministro Medici con la Commissione della riforma burocratica, quando dice: «Una maggiore partecipazione del sindacato alla soluzione dei problemi dell'amministrazione è ormai una sentita esigenza dello Stato democratico. Il Consiglio superiore dovrebbe quindi essere rinnovato e strutturato a somiglianza di organismi esistenti in altri paesi, quali il *weekly council* in Inghilterra e il Consiglio superiore della funzione pubblica in Francia». In Inghilterra questo *weekly council* prevede 54 membri, di cui la metà, 27, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali. Voi non prevedete la partecipazione dei sindacati nemmeno nella Commissione per il personale. Questa Commissione regionale per il personale esclude la possibilità di partecipazione, non dico a tutte le organizzazioni sindacali, ma anche all'unico sindacato che oggi rappresenta tutto il personale dell'Amministrazione regionale.

Si è parlato, e lo conferma anche la relazione che accompagna lo stato giuridico, di adesione alle norme dell'ordinamento dello Stato. In realtà, sembra che queste norme siano state prese un po' qua e un po' là e riunite in una accozzaglia soprattutto di norme transitorie, che perpetuano certi sistemi di favoritismo che sarebbe bene stroncare. Nel momento in cui si decide uno stato giuridico, a me sembra che non sia giusto riconoscere al personale comandato un'anzianità, a titolo giuridico ed economico, diversa da quella che si riconosce al restante personale. Niente eccezioni. I comandati hanno avuto la possibilità di optare nel modo più favorevole per loro ed entro termini larghissimi; e oggi si vorrebbero addirittura estendere quei limiti e concedere loro una decorrenza di anzianità diversa da quella prevista per il restante personale. Bisogna tornare a criteri di giustizia, di equità e fare in modo che il nuovo

stato giuridico non diventi un caos di norme raccoglieticce ed ingiuste.

Ci è stato consigliato di non presentare emendamenti; questo invito potrebbe essere accolto, qualora non dovesse verificarsi l'esigenza di proporre modifiche a esclusivo vantaggio del personale interessato. Il nostro Gruppo si riserva di dare il proprio contributo per una migliore stesura della legge e di esprimere il suo voto dopo aver partecipato attivamente ad una migliore soluzione del problema. (*Consensi a sinistra*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Masia. Ne ha facoltà.

MASIA (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, forse l'opinione pubblica della Sardegna, di primo acchito, non coglie l'importanza del disegno di legge che, su proposta della Giunta, il Consiglio ora discute; ma, se la stampa isolana sottolineasse tale importanza, anche l'uomo della strada, così scarsamente tenero con la burocrazia, presterebbe maggiore attenzione al problema che forma oggetto del nostro dibattito. Non è chi non veda, infatti, come è interesse di tutti i cittadini avere una burocrazia sana, efficiente, prestigiosa, perchè in essa si è portati, senza volerlo, a impersonare l'organismo al cui servizio essa è preposta, sia questo lo Stato o la Regione o qualsiasi altro Ente pubblico. D'altronde, è proprio la burocrazia che rappresenta la continuità nella pubblica amministrazione, perchè, è noto, mentre gli amministratori passano (siano essi presidenti o ministri o assessori) essa resta, con i suoi pregi e con i suoi difetti, depositaria gelosa di un potere che solo una volontà politica efficace può orientare in una determinata direzione anzichè in un'altra.

E' indubbiamente increscioso che la burocrazia regionale abbia dovuto attendere 14 anni per avere fissati in legge i principi che debbono regolare il suo stato giuridico e ordinamento gerarchico; come non è meno increscioso il fatto che essa debba attendere ancora dell'altro tempo per vedere definitivamente stabilite la misura e le condizioni del proprio trattamento

IV LEGISLATURA

CLXXVI SEDUTA

18 GIUGNO 1963

economico, quale che esso possa essere. A questo riguardo, mentre mi permetto di rivolgere alla Giunta regionale la più viva preghiera di voler accelerare al massimo la presentazione del relativo disegno di legge, non esito a dichiarare sin d'ora che non sono tra coloro che, per un apprezzabile, ma, a mio avviso, malinteso rigorismo amministrativo, si dichiarano avversari ad un trattamento economico elevato. Io ritengo che i servitori della collettività, presso tutti gli Enti pubblici, debbano ricevere una remunerazione adeguata, e non tanto perchè è questo il solo mezzo, come spesso si ritiene, per garantire l'onestà della burocrazia, quanto perchè ciò risponde ad un fondamentale principio di giustizia. Nè vale rilevare che la Regione riserva alla propria burocrazia un trattamento economico superiore a quello, ad esempio, dello Stato; questo, tutt'al più, significa solo che la Regione adempie al suo dovere e lo Stato no; ed io ritengo che non sarebbe saggio seguirne il cattivo esempio. Del resto, le situazioni, a lungo andare, si vendicano, e noi vediamo oggi molti concorsi statali (e pubblici in genere) andare pressochè deserti per mancanza o per scarsità di concorrenti, specie nei settori tecnici, proprio perchè il mercato del lavoro, nel clima del «miracolo economico», offre prospettive di sistemazione, dal punto di vista sociale e finanziario, di gran lunga più allettanti. Se vorremo che la burocrazia sia formata, non da gente raccogliatrice e di scarto, ma da elementi preparati e capaci, dovremo abituarci a competere con l'impiego privato nell'assicurare ad essa un trattamento economico degno di nuovi tempi, degno, cioè, dei tempi della «*Mater et Magistra*», la grande enciclica sociale del buon Papa Giovanni.

Ritornando al disegno di legge oggi in discussione, mi permetterò rilevare, dopo quello della tardività, un altro suo aspetto negativo: l'inadeguatezza. Dopo 14 anni di esistenza dell'Amministrazione regionale, sarebbe stato preferibile, ritengo, varare un provvedimento completo, organico, originale, che non si limitasse a recepire le norme dello Stato in materia, come si fa nell'articolo 1.º per lo stato giuridico e l'ordinamento delle carriere, agli ar-

ticoli 5 e 6 per i concorsi di ammissione e per le relative commissioni giudicatrici e agli articoli 8 e 9 per le attribuzioni e le competenze del Consiglio di amministrazione e della commissione di disciplina. Oggi, tuttavia, può trovarsi una duplice giustificazione all'approvazione immediata del provvedimento in esame, anche se manchevole: anzitutto, l'urgenza di provvedere, comunque, a dare certezza di diritto allo stato di fatto attualmente esistente nella burocrazia regionale, se non altro per eliminare situazioni incresciose di patente ingiustizia come quelle relative ai funzionari che, avendo raggiunto l'età pensionabile, sono rimasti privi del trattamento di quiescenza; in secondo luogo, l'imminenza dell'attuazione nel campo statale (almeno così si spera) della «riforma della pubblica amministrazione», secondo i suggerimenti della «Commissione dei 22» presieduta dal Ministro Senatore Medici, che ha già presentato la sua relazione. Perciò, d'accordo col Gruppo cui mi onoro di appartenere, darò il mio voto favorevole al provvedimento in esame perchè, allo stato delle cose, è preferibile una legge imperfetta alla assoluta mancanza di una legge; ciò che, di fatto, lo stesso sindacato autonomo dipendenti Ente Regione è disposto realisticamente ad accettare.

Desidero perciò dichiarare subito che io non intendo presentare emendamenti al testo del disegno di legge approvato dalla prima Commissione; ed occorrerebbe che i colleghi che intendessero eventualmente presentarne, lo facessero dopo attenta valutazione delle conseguenze, soprattutto al fine di evitare la minima ragione di impugnativa costituzionale da parte degli organi centrali di Governo; sarebbe veramente grave se, accedendo a modifiche sollecitate da singoli o da gruppi oppure suggerite da spirito emulativo, venissero a crearsi le premesse per un nuovo rinvio della legge come quello già verificatosi nella decorsa legislatura.

Io, ad esempio, confesso di dovermi fare estrema violenza per non presentare un emendamento soppressivo del primo comma dell'articolo 21 e dell'intera «tabella prima» allegata al disegno di legge e relativa all'ordinamento e alla denominazione degli uffici regionali. Mi

sembra assurdo (e gradirei che la Giunta riconsiderasse la cosa prima dell'approvazione definitiva) consacrare oggi (*per incidens* direbbero gli scolastici) in legge un «ordinamento della Giunta e degli Assessorati» esistente solo di fatto; finora variato *ad libitum* dal Presidente della Giunta *pro tempore*; mai discusso espressamente dal Consiglio regionale e solo ad ogni nuova formazione di Giunta accettato così come, di volta in volta, è stato proposto dal Presidente designato; indubitabilmente costituenti, infine, materia di un apposito disegno di legge che la Giunta s'è impegnata da tempo a presentare e che io di recente ho sollecitato con una mia interrogazione.

E' pertanto urgente che venga elaborato e presentato all'esame e alla approvazione del Consiglio il disegno di legge concernente «l'ordinamento e le attribuzioni della Presidenza della Giunta e degli Assessorati regionali», al fine di stabilire i principi ai quali debbono ispirarsi le strutture organizzative dell'Amministrazione regionale, quali forme debbono assumere gli organi centrali e periferici ed infine la disciplina dei poteri della Giunta intesa collegialmente, del suo Presidente e dei singoli Assessori.

Nella mia interrogazione mi sono permesso di affacciare alcuni suggerimenti che, a mio avviso, potrebbero essere esaminati e, possibilmente, accolti in sede di apprestamento di quel fondamentale disegno di legge; di essi tratterò in altra sede, ma di uno mi sembra opportuno, ed anzi necessario, accennare in questa. A mio parere, come si ha intenzione di fare a Roma con la creazione del Ministero per la pubblica amministrazione, anche in seno alla Giunta dovrebbe esserci un Assessorato analogo, che, munito di ben precisi poteri e sfera di competenza, proponga le necessarie modifiche (che i progressi della tecnica e le trasformazioni dell'economia richiedono) ad una Amministrazione che, come quella regionale, voglia seguire e adeguarsi al ritmo dei tempi. Nessuno si allarmi: non si tratta di creare alcun nuovo Assessorato: quei poteri e quelle competenze potranno essere attribuite all'Assessorato degli enti locali che, come già altra volta, potrebbe as-

sumere la denominazione di «Assessorato degli affari generali e degli enti locali», cui dovrebbero essere inerenti, istituzionalmente, le funzioni di Vicepresidenza della Giunta.

Il compito di dotare l'Amministrazione regionale d'una burocrazia efficiente e capace di adempiere ai molti compiti cui è chiamata, è impegnativo perchè, avendo modellato le strutture della nostra Amministrazione su quelle dello Stato, che sono vecchie di oltre un secolo (la legislazione italiana sulla materia deriva da quella piemontese che risale al periodo 1848-1859), s'impone un rinnovamento che è di natura tecnica e politica insieme. Ad esempio, finora è rimasto lettera morta il disposto di cui all'articolo 44 dello Statuto speciale per la Sardegna che così recita: «La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole agli Enti locali o valendosi dei loro uffici»; il collega onorevole Serra, quando sedeva (con la preparazione e la diligenza che gli sono proprie) nei banchi del Consiglio, aveva presentato proposte concrete in tal senso, ma senza successo: ora che si trova nella posizione più qualificata, dovrebbe, a mio avviso, «tornare alle origini» e attuare quell'ulteriore decentramento amministrativo che è nello spirito e nella lettera sia della Costituzione repubblicana che del nostro Statuto speciale.

Questo terzo importantissimo disegno di legge di attuazione statutaria che mi permetto sollecitare alla Giunta, tende ad evitare che al deleterio accentramento statale possa sostituirsi un non meno deleterio accentramento regionale; occorre invece avere sempre di mira, senza timori ingiustificati, quella meta del decentramento amministrativo e burocratico a favore degli Enti locali e degli organi periferici che è nei fini istituzionali della Regione. Ciò non comporterà una diminuzione di prestigio per l'apparato amministrativo regionale; al contrario, questo, liberato da compiti di interesse particolare, si potrà dedicare con maggiore impegno all'esercizio delle sue funzioni fondamentali di centro propulsore e coordinatore, che gli faranno acquistare maggiore efficienza e maggiore tempestività di azione.

Ricorderò, in proposito, un incisivo giudizio

IV LEGISLATURA

CLXXVI SEDUTA

18 GIUGNO 1963

del Perkinson: «Ogni burocrazia ha la tendenza a proliferare e a gonfiarsi sempre di più, fino a limiti insopportabili: allora diventa necessario un intervento di tipo chirurgico»; d'altronde, il grande De Tocqueville aveva da tempo ammonito: «Senza le istituzioni locali una nazione può darsi, bensì, un governo libero, ma non ha ancora lo spirito della libertà».

Ed è proprio in questo spirito che la Regione ha ancora qualcosa da rivendicare dallo Stato in materia di effettivo decentramento; lo stesso Ministro Medici, nella sua relazione, riconosce che «con l'attuazione delle Regioni, alcune funzioni fino ad ora di competenza dello Stato passeranno, di pieno diritto, nella sfera di responsabilità della Regione» e che «occorrerà, quindi, evitare che, col predetto passaggio di funzioni, si verifichino duplicazioni di servizi o di uffici non più necessari». Se questo è vero, ed è vero, non si capisce come in Sardegna, dove la Regione esiste da 14 anni ed ha in seno alla Giunta regionale l'Assessorato dei lavori pubblici e l'Assessorato della agricoltura e foreste, si giustifichi la sopravvivenza del Provveditorato regionale alle opere pubbliche e degli Ispettorati regionali dell'agricoltura e delle foreste, che costituiscono proprio una evidente «duplicazione di servizio o di uffici non più necessari» di cui parla il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione; non ci stancheremo di ripetere che la Regione non è contro lo Stato, ma è lo Stato stesso in una delle sue moderne articolazioni funzionali e come tale deve essere valutata e salvaguardata, per essere posta in grado di assolvere adeguatamente al suo servizio verso la collettività.

In questo suo adeguarsi alle nuove esigenze amministrative, la Regione non può trascurare un altro aspetto della riforma della pubblica amministrazione, che consiste nell'aggiornamento e nella semplificazione della vigente legislazione regionale; tale opera rappresenta, anche secondo la relazione Medici «la premessa indispensabile al miglioramento dei servizi, perchè evita continue perdite di tempo da parte dei funzionari e consente anche ai cittadini di orientarsi con minor difficoltà nell'intricata le-

gislazione vigente». Altra volta mi permisi di suggerire l'elaborazione di testi unici delle leggi regionali distinte per materia; oggi i testi legislativi sono ancora aumentati, accavallandosi a modificazione e ad integrazione dei precedenti, per cui la loro raccolta e il loro aggiornamento (specie in concomitanza con l'elaborazione, la presentazione e la approvazione della nuova legislazione regionale di attuazione della legge nazionale 11 giugno 1962 n. 588) appare assolutamente indispensabile e indifferibile. A tal fine l'Ufficio legislativo, nell'ambito della Presidenza della Giunta regionale, dovrebbe essere portato alla sua piena efficienza, attribuendo ad esso l'importanza che gli compete in seno all'organo esecutivo della Regione, espressione di una assemblea che ha così vaste ed incisive potestà legislative; mentre la creazione di un moderno «ufficio organizzazione e metodo» faciliterebbe l'applicazione di nuove tecniche di direzione e di controllo e nuovi metodi di lavoro e renderebbe possibile la semplificazione delle procedure, il miglioramento del rendimento dei servizi, la riduzione dei costi; cioè, in definitiva, una più efficiente azione amministrativa.

La lettura della relazione Medici è estremamente interessante ed istruttiva, perchè, in conformità ai compiti indicati dal Presidente del Consiglio dei Ministri onorevole Fanfani, sono sottoposti ad approfondito esame i problemi della pubblica amministrazione e sono proposti i provvedimenti e le misure atti ad aggiornare e riordinare i servizi relativi, nonchè a fissare le nuove norme per l'assunzione, il trattamento, le promozioni e la quiescenza dei pubblici dipendenti. Circa l'ordinamento delle carriere, ad esempio, viene suggerito un sistema di classificazione più razionale, per consentire una distribuzione del personale che sia in relazione alle effettive funzioni o mansioni; mentre circa gli organici «ritiene utile l'unificazione dei ruoli per gruppi omogenei di attività, perchè semplifica gli ordinamenti del personale e soprattutto perchè consente una maggiore mobilità di esso», la quale ultima, è noto, «è condizione essenziale per lo sviluppo e la produttività di qualsiasi organismo complesso».

Poichè «l'Amministrazione deve dedicare cure particolari al miglioramento dei suoi dipendenti», la relazione ritiene «utile la scuola superiore della pubblica amministrazione, ove potranno essere inviati a frequentare corsi speciali coloro i quali, appartenendo ad una data carriera, desiderano e meritano di affrontare le prove che li possono abilitare al passaggio nella carriera superiore»; il principio è accolto nell'articolo 16 del disegno di legge in discussione e sarà opportuno che la Giunta gli dia immediata e larga applicazione.

Mentre per il reclutamento del personale prevale il criterio di «abbandonare le complesse procedure del passato» e quindi di adottare un metodo di selezione che consenta non di «accentrare il possesso di un patrimonio di nozioni», ma piuttosto «la maturità e l'attitudine ad adempiere proficuamente una determinata funzione pubblica», per l'avanzamento la relazione afferma risolutamente che «la selezione dei migliori e la eliminazione degli incapaci rappresentano due esigenze fondamentali che, se non soddisfatte, impediranno la realizzazione di una Amministrazione efficiente»; è evidente che il personale al servizio d'una pubblica amministrazione, come rivendica dei diritti, che è giusto gli vengano riconosciuti, così deve assolvere ai suoi doveri con attitudine, con competenza e con disciplina corrispondenti.

Qui cade acconcio accennare ad una proposta estremamente innovatrice, che rivela quanto ormai appaia indispensabile adattare le antiche strutture alla moderna realtà: cioè, l'istituzione (in aggiunta al preesistente «controllo di legittimità» che tende ad assicurare la conformità degli atti amministrativi alle leggi vigenti) di un «controllo di produttività», che riguarda sia la produttività di un singolo dipendente o di un gruppo di dipendenti, sia quella di ampi settori della pubblica amministrazione; questa nuova originale forma di controllo, secondo norme che verranno fissate con legge, consentirà di accertare i «coefficienti medi di lavoro ai fini della valutazione del rendimento del personale per una efficiente ed economica amministrazione pubblica»; e se questa potrà, così, sembrare assimilabile ad una fabbrica, non

deve stupire, perchè è «da tutti ritenuto possibile e conveniente che anche le pubbliche amministrazioni acquistino alcuni caratteri dell'industria, proprio perchè la loro azione e i forti capitali in esse impiegati siano fecondi di pubbliche fortune».

Un particolare ruolo è riconosciuto dalla relazione Medici alla rappresentanza del personale al fine di attivarne la collaborazione con l'Amministrazione «sia per conseguire la maggiore efficienza dell'azione amministrativa, sia per risolvere i problemi nascenti dal rapporto d'impiego»; infatti si riconosce, come ha rilevato il collega onorevole Cambosu, che «una maggiore partecipazione del sindacato alla soluzione dei problemi dell'Amministrazione è ormai una sentita esigenza dello Stato democratico».

Singolare è la soluzione che viene proposta al problema della posizione giuridica da riservare al dipendente eletto all'ufficio di parlamentare o di altre cariche pubbliche incompatibili con l'esercizio della sua funzione; l'articolo 22 bis del disegno di legge in discussione prevede il «collocamento d'ufficio in aspettativa», mentre la relazione Medici propone di «estendere a questi casi l'istituto del collocamento fuori ruolo», e ciò perchè, mentre nel primo caso l'Amministrazione verrebbe privata di un posto di ruolo per tutto il periodo nel quale il pubblico dipendente esercita il suo mandato, nel secondo caso tale inconveniente viene evitato, in quanto consente «al pubblico dipendente di conservare intatta la sua posizione giuridica e all'Amministrazione di coprire il posto vacante».

Con queste obiettive considerazioni, concludo. Mi auguro, onorevoli colleghi, che la nostra discussione, serena e responsabile, conduca sollecitamente alla concorde e definitiva approvazione di questo tanto atteso disegno di legge nell'interesse congiunto degli amministratori e degli amministrati. *(Consensi al centro)*.

PRESIDENTE. Suspendo la seduta per alcuni minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11 e 05, viene ripresa alle ore 11 e 40).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Sanna Randaccio. Ne ha facoltà.

SANNA RANDACCIO (P.L.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiedo innanzitutto scusa del mio ritardo; ieri, nell'iscrivermi, espressi il desiderio di non intervenire proprio stamattina. In un certo senso, perciò, l'improvviso invito a parlare mi trova impreparato; nei limiti, tuttavia, della trattazione che mi ero imposta, non sarà un gran danno, perchè mi consentirà una esposizione sintetica che affronti, non i singoli articoli, ma l'impostazione generale del problema della sistemazione degli organici del personale della Regione.

Fra i miei appunti trovo solo quelli presi mentre parlava l'onorevole Congiu; forse perchè il discorso mi ha colpito o forse perchè, per volontà della Democrazia Cristiana, ormai comunisti e liberali sono posti ai due poli dell'arco dei reietti e quindi si crea una certa, non dico simpatia, ma un certo parallelismo. E' una situazione nella quale spesso ci troveremo e che fortunatamente consentirà, quali che siano gli oratori e la parte politica che rappresentano, di dire schiettamente il proprio pensiero senza preoccuparsi di evitare che le critiche e i consensi possano danneggiare o favorire la democrazia... questa parola bistrattata, che si sta rivelando tanto difficile persino ad essere definita e che, per così lungo tempo, ha impedito che veramente, nella scena politica italiana, si parlasse ed agisse secondo coscienza, ancorati in una serie di trincee, senza poter parlare liberamente per non giovare a questo partito o per non danneggiare quest'altro partito!

Oggi noi siamo nella condizione di affrontare la discussione del problema liberamente, senza dover forzare il nostro pensiero. Ecco perchè io non ho mai rinunciato ad affermare che anche un comunista può avere ragione; oggi dirò francamente che, secondo me, l'impostazione esatta del problema è quella data dall'onorevole Congiu. Egli ha detto, in sostanza, se non fosse il caso di porre la parola fine ad una lunghissima serie di atti, non dico di sottogoverno, ma di eccesso di governo, che

hanno creato una burocrazia che se fortunatamente non è del tutto inefficiente, si deve a merito non di coloro che l'hanno creata, ma di coloro che sono stati molto più consapevoli dei propri doveri e molto più onesti e intelligenti di quanto si potesse sperare, dati i favoritismi e il disordine con cui si è continuato, per quindici anni, a irrobustire l'ossatura burocratica dell'autonomia sarda. Se non ci fosse la preoccupazione di danneggiare il personale, questo disegno di legge meriterebbe molte critiche e una lunga battaglia di emendamenti. Ci troviamo di fronte invece ad una situazione umana che riflette, come dicevo, non posizioni personali da colpire (chè altrimenti avrei il coraggio di accusare francamente) ma persone meritevoli di veder riconosciuti i diritti maturati, e non per titoli originari, ma per un lavoro onestamente e intelligentemente prestato. Le mie critiche non sono, quindi, sia ben chiaro, rivolte alla burocrazia regionale, ma ai partiti che per tanti anni hanno dominato la scena politica isolana con la mentalità integralista e prepotente che li contraddistingue e che, naturalmente, ha consentito loro di agire come hanno voluto, sicuri com'erano della impunità.

Questa è una accusa politica della cui gravità mi rendo pienamente responsabile e che avrò occasione di ripetere molte volte in quest'aula, visto che oggi, onorevoli colleghi, finalmente abbiamo riacquisito la nostra piena libertà di azione politica e di giudizio.

Per ciò che concerne la tessitura di questo disegno di legge, in definitiva la relazione della Commissione permanente ci trova consenzienti. Le principali modifiche apportate — si legge nella relazione — sono quelle agli articoli 3 bis, 21 e 22 bis, 24, 26 e 27 bis, 28 bis, 38 bis, 31 e alle tabelle allegate prima e seconda. La modifica introdotta all'articolo 3 bis crea in noi una certa perplessità; non che voglia combatterne l'impostazione, ma chiedo soltanto che venga chiarito il senso preciso della relazione dove è detto che la modifica introdotta nell'articolo 3 bis tende a consentire la promovibilità di quanti posseggono i requisiti richiesti, compreso quello del superamento dell'esame, senza limitazione del numero dei

posti disponibili. Parrebbe che l'esame si debba dare, almeno così ho capito; però rimane ugualmente la prospettiva preoccupante di una inflazione degli organici. Noi rischiamo ancora per molto tempo di avere un eccesso di personale, senza alcuna limitazione nel numero dei posti disponibili. Gradirei che i relatori della Commissione si soffermassero a illustrare questo articolo, sul quale non mi dichiaro per ora in dissenso, limitandomi a segnalarlo alla attenzione del Consiglio.

Un altro punto che francamente mi lascia perplesso concerne l'innovazione apportata nell'articolo (credo il 26) che prevede la istituzione di un ruolo ad esaurimento per il personale amministrativo della carriera direttiva, non provvisto di laurea, proveniente da altre amministrazioni. Anche questo articolo contiene il rischio di creare un avvenire piuttosto incerto nella nostra Amministrazione regionale, già abbondantemente inflazionata all'origine, perchè non contiene una direttiva precisa e, come ha detto giustamente l'onorevole Congiu, prevede una impostazione molto pericolosa. Noi qui non possiamo abbinare, credo almeno che sia così, la discussione dell'organico a quella del piano finanziario; quest'ultimo rimane ancora un punto interrogativo; non sappiamo come sarà impostato e quali somme prevederà. Tutti sappiamo però che, praticamente, il personale della Regione gode globalmente di un trattamento superiore (non voglio soffermarmi a dire quanto) a quello dello Stato. Questo problema è stato preso in considerazione? Noi oggi computiamo per decimi; tanti decimi lo Stato, tanti decimi la Regione; non consideriamo pure che questo computo contiene una grave spequazione: per gli uni si prevede il titolo di studio mentre per gli altri no. E' una grave responsabilità che si assume la maggioranza, ed è bene che, d'ora innanzi, la minoranza assuma il compito di segnalare le incongruenze, senza assumere l'antipatica parte del Catone censore, non lasciando alla maggioranza la simpatica parte di attuare una finanza allegra: se volete fare la finanza allegra, fatela pure, ma a vostro rischio e pericolo, sotto la vostra diretta responsabilità!

Mi limito, amici della maggioranza, a chiedervi se avete tenuto conto, quando avete predisposto il disegno di legge, che rischiate di creare un altro difetto di sistema, rilevato, un po' sommessamente, dall'onorevole Congiu, il quale, naturalmente, cercava di attirarsi, meno di quanto faccia io, antipatie, sia pure ingiustificate, per una critica obiettiva. In realtà, l'onorevole Congiu, con parole più sfumate e sotto, ripeto, l'ombrello di un ermetismo di cui non mi servo io, praticamente poneva lo stesso quesito.

Noi stiamo oggi finalmente arrivando alla sistemazione degli organici, e lo facciamo senza tener conto del parallelismo dei titoli di studio e del trattamento economico. Comunque, non sarò io ad oppormi, anche perchè non ne avrei la forza politica. Voglio dire però che, siccome ho la presunzione di leggere e di capire ciò che leggo, non voglio far la figura di non aver capito l'inghippo che è alla base del piatto che voi, onorevoli colleghi della maggioranza, mi presentate. E con ciò concludo il mio intervento. (*Consensi a destra*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Soggiu Piero. Ne ha facoltà.

SOGGIU PIERO (P.S.d'A.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio Gruppo voterà a favore di questo disegno di legge, anche se non ne approva la impostazione, e ciò sia ben chiaro: ciascuno deve esprimere le sue radicate convinzioni e assumere le sue responsabilità. Personalmente, condivido la impostazione del disegno di legge ancora meno di quanto lo condivida il mio Gruppo collegialmente.

E' dal 1951, salvo errore, o 1952, che noi discutiamo a ripetizione disegni di legge per la formazione dei ruoli dei dipendenti regionali. Se avessimo avuto più senno allora, oggi avremmo una situazione regolarizzata e consolidata con diritti ben precisati per i nostri dipendenti.

Non avevamo necessità, come sostenemmo in sede di Commissione speciale e di Commissione permanente, di ricorrere al meccanismo previsto dalle leggi dello Stato. Il nostro Statuto

non ce ne faceva obbligo, e ricordo la discussione che avvenne alla Costituente a proposito dei dipendenti regionali quando si tentò, dalle due opposte parti, impersonate dall'onorevole Di Vittorio l'una e dall'onorevole Scelba l'altra, di legare la sorte dei dipendenti regionali alle regole dei dipendenti dello Stato. Proponeva allora il primo che i compensi dei dipendenti regionali non potessero essere mai inferiori a quelli dello Stato; proponeva il secondo un emendamento esattamente inverso, cioè che i compensi dei dipendenti regionali non potessero mai superare quelli dei dipendenti dello Stato. La Costituente saggiamente respinse l'uno e l'altro emendamento, osservando che uno degli attributi principali dell'autonomia, consacrato nell'articolo 3 del nostro Statuto speciale, era quello di provvedere di propria iniziativa ed autonomamente a stabilire le norme che regolano l'assunzione del personale, la costituzione degli uffici e quindi, conseguentemente, lo stato giuridico del personale.

Noi abbiamo voluto seguire la falsa riga della legge dello Stato, arrivando già in ritardo con il primo disegno di legge, che fu approvato dal Consiglio, ma poi annullato dalla Corte Costituzionale. Approvammo una legge regionale che seguiva la falsa riga delle norme allora vigenti per i dipendenti dello Stato e che fu subito superata dalle norme successive.

Un principio basilare da noi accolto è la posizione delle tre categorie (A,B,C) e l'adozione di coefficienti per la determinazione degli stipendi; una diavoleria che non so di preciso chi abbia inventato, ma che immagino inventata negli alti gradi della burocrazia statale! Abbiamo quindi, per avere rinunciato al nostro diritto di creare uno stato giuridico originale, non vincolato alle regole dello Stato, subito una prima delusione; ritenevamo di aver formulato norme risolutive, mentre esse sono state annullate dalla Corte Costituzionale; ci siamo perciò trovati a dover ricominciare da capo con altri criteri.

Questo disegno di legge, che segue alcune leggi particolari prese come base per riconoscere determinati diritti a coloro che avevano prestato la loro opera di fatto alla Regione senza

alcuna garanzia, non è ancora però un completo stato giuridico. In realtà, non si ha la possibilità di dire, in base a questo disegno di legge, quali compensi spettino ai dipendenti; cioè, esso contiene soltanto la parte tabellare, ma non contiene la parte riguardante il trattamento economico definitivo. Ancora una volta, perciò, questo punto essenziale è rimandato a quando, così almeno si evince dalla relazione, sarà emanata la nuova legge dello Stato, perchè ad essa ci si vuole ancora ispirare. E' noto che in campo nazionale è allo studio una importante riforma dell'Amministrazione pubblica, che influirà in modo rilevante sullo stato giuridico del personale e sulle assunzioni.

L'altro grave difetto di questo disegno di legge è, appunto, ancora dovuto alla mancanza di una determinazione completa dei diritti dei dipendenti: non è regolato il trattamento di quiescenza di coloro che, prima dell'emanazione dell'annunciata riforma statale, dovranno abbandonare il servizio per raggiunti limiti di età. Queste sono le deficienze più immediate e appariscenti del disegno di legge.

La riserva contenuta nel provvedimento è perfettamente inutile perchè è chiaro a tutti che dovremo presto modificare, e forse sostanzialmente, la legge che approveremo oggi. Voi domanderete come mai allora noi voteremo a favore, dopo queste premesse; rispondo subito che faremo ciò perchè il disegno di legge contiene un punto definitivo, che dà una certa garanzia. Finalmente questa legge, sia pure con la riserva della determinazione dei compensi, del trattamento di quiescenza, eccetera, consente un inquadramento definitivo, per cui si pone la parola fine ad una situazione della quale si è attribuita genericamente la responsabilità a tutti i governi regionali che si sono succeduti dalla costituzione della Regione fino ad oggi. In proposito, debbo dire che i rilievi che muovo oggi, noi li abbiamo sempre mossi, e che la nostra saltuaria presenza nelle Giunte regionali non ha consentito di risolvere il problema secondo i nostri desideri.

Potrei citare nostri interventi, nei quali abbiamo affermato che la questione del personale era una delle più gravi deficienze dell'Ammini-

strazione regionale. Si poteva indubbiamente agire senza legarsi alla legislazione nazionale, ma per far ciò occorre la volontà concorde di tutto il Consiglio regionale, che è mancata. Per carità di patria non voglio ricordare ciò che accadde durante la discussione sulla legge poi annullata dalla Corte Costituzionale; se dovessi farlo, dovrei accomunare in una unica responsabilità tutti i Gruppi del Consiglio, perchè l'approvazione di quella legge fu solo un atto di malintesa propaganda politica tra i dipendenti della Regione. Io mi allontanai dall'aula e non votai, perchè non volli assumere la responsabilità individuale dell'atto che si stava per compiere.

Dunque, voteremo questa legge perchè almeno ci consente di fare un passo avanti; non possiamo votarla integralmente perchè contiene disposizioni che non possono essere approvate. Vi è, per esempio, la disposizione contenuta nel secondo e terzo comma dell'articolo 26 (mi riservo di intervenire in sede di discussione degli articoli anche con la presentazione di opportuni emendamenti, per precisare meglio la mia opinione) che dice: «L'inquadramento di cui al comma precedente [cioè quello fatto in base alla legge regionale 30 novembre 1961] ha effetto dalla data di entrata in vigore della predetta legge regionale 30 novembre 1961. La attribuzione delle nuove qualifiche nei confronti del suddetto personale sarà stabilita in corrispondenza alle qualifiche ed ai coefficienti economici goduti nelle amministrazioni di provenienza alla data dell'entrata in vigore della legge regionale 30 novembre 1961, n. 16, o che sarebbero spettati, sempre nella stessa data, in virtù di provvedimenti legislativi emanati dallo Stato entro il 31 dicembre 1962». Diciamo chiaramente, questa è una norma stabilita soltanto per favorire alcuni funzionari della Regione. Si tratta di personale che ha abbandonato gli Enti di provenienza ed ha optato, in base alla legge regionale del 30 novembre 1961, per i ruoli dell'Amministrazione regionale. Qual è la situazione giuridica che si è verificata? Con l'entrata in vigore della legge citata si è resa possibile l'opzione degli interessati, convalidata da un decreto della Giunta regionale in

accoglimento delle loro richieste. La legge del 1961 riconosceva un diritto potenziale; concedeva ai dipendenti di altri Enti, comandati alla Regione, il diritto di scegliere determinati vantaggi, quali i due gradi in più a quello rivestito nell'Amministrazione di provenienza. La legge, quindi, non prevedeva un diritto acquisito, ma apriva soltanto l'iter alla procedura di richiesta di passaggio e di accettazione da una amministrazione ad un'altra. Ma il punto di partenza per determinare, per esempio, il grado al quale dovevano aggiungersi i due successivi nell'inquadramento regionale quale era? Evidentemente il grado che l'interessato aveva al momento in cui optava per la Regione, entro il termine dilatorio che la legge accordava. Questo è il momento nel quale debbono essere specificati tutti i diritti conseguenti alla domanda di passaggio alla Regione. E non devono adombrarsi coloro che possono, in questo mio discorso, trovare qualcosa che torni a loro sfavore; in realtà, ciò che affermo credo sia in favore della loro sicurezza, cioè della sicurezza che la norma resterà in vigore. Se la norma che sto discutendo passerà, la Corte Costituzionale non potrà che annullare la precedente cui mi riferivo. Non si tratta neanche del controverso diritto del legislatore di stabilire l'effetto retroattivo di una legge, ma si tratta di stabilire la retroattività di condizione dei singoli. Resta fermo, infatti, che l'inquadramento deve avvenire nel momento in cui, al massimo, il singolo ha domandato il passaggio alla Regione o, più correttamente, dal momento in cui l'Amministrazione regionale ha accettato la domanda ed ha emanato il decreto di inquadramento.

Non è possibile fare salti mortali, perchè, ripeto, qui non si tratta nemmeno di retroattività di una legge. E' una norma, o vorrebbe essere una norma che, stabilito il momento di entrata in vigore della legge, stabilito il momento in cui nei riguardi dei singoli le disposizioni della legge diventano operanti, pretende di sostituire, alla situazione giuridica di quel momento, una situazione giuridica maturata posteriormente, o facendo risalire tale situazio-

IV LEGISLATURA

CLXXVI SEDUTA

18 GIUGNO 1963

ne, per quanto riguarda solo gli effetti finanziari legati all'attribuzione di due gradi in più, alla data di entrata in vigore di una legge, che però prevedeva soltanto un diritto potenziale, legato alla facoltà del singolo di scegliere tra due amministrazioni pubbliche. Fino a quel momento il singolo era ancora funzionario dell'Amministrazione di provenienza.

Non è possibile dunque stabilire norme di questo genere, che sono contrarie a chiari principi dell'ordinamento giuridico. Questa norma costituirebbe una violazione palese dell'articolo 3 del nostro Statuto, e non può esistere una Corte Costituzionale così condiscendente da lasciarla passare.

Vi sono anche altri fatti da segnalare. Mi risulta, per esempio, da raccomandazioni che ho ricevuto (e che avranno ricevuto tutti i colleghi del Consiglio) che una situazione analoga si vorrebbe instaurare per la categoria degli ex dipendenti comunali, i quali si sarebbero trovati in una situazione vantaggiosa se avessero potuto usufruire dei benefici di una legge dello Stato approvata successivamente alla nostra e forse anche alla loro richiesta di passaggio nei ruoli della Regione. Noi non ci sentiamo di votare questi pericolosi e gravi provvedimenti. Ciò per rispetto ad una norma dello Statuto che ci deve sempre guidare, perchè, se non rispettiamo noi le norme del nostro Statuto, che hanno carattere costituzionale e che discendono dall'applicazione dei principi fondamentali del nostro sistema giuridico, non possiamo pretendere dagli altri il rispetto, che chiediamo continuamente, delle nostre prerogative e delle nostre competenze.

Aggiungo che, se approvassimo norme di questo genere, invece di fare l'interesse dei nostri dipendenti, faremmo il loro danno, perchè anche questa legge finirebbe per essere respinta, prima dal Governo e poi dalla Corte Costituzionale, rigettandoci ancora una volta in alto mare. Votando norme di questo genere, ci troveremmo in contrasto con l'unico motivo che ci spinge ad approvare il provvedimento, cioè che finalmente si può fare qualche cosa di definitivo. Se non ci animasse questa speranza, non esito a ripetere che noi voteremmo contro

la legge, perchè essa non contiene veramente lo stato giuridico del personale, che a tutti deve interessare e che solo può dare a chi ne ha diritto la tranquillità che inutilmente attende da anni.

Anche contro qualche altra norma noi voteremo contro. Non ci sembra infatti, per esempio, che la tabella, nei gradi più alti, sia studiata nel modo più utile per la Regione. Dalle tabelle si rileva — è il fatto più appariscente — che tutta la piramide dei funzionari finisce in un grado massimo con un solo posto tabellare. Le tabelle si configurano, cioè, proprio come una piramide che finisce in un capo ideale, anche se in pratica poi non possono esistere capi assoluti in una amministrazione di una certa consistenza. Non esiste infatti un funzionario capace di dirigere tutta una grossa amministrazione o che abbia il tempo di farlo. Colpisce macroscopicamente che tutta una organizzazione di uffici amministrativi finisca in una sola persona. Ciò non è concepibile in tempi moderni ed in democrazia, neppure per quanto riguarda gli organi di governo, perchè anche il Capo di governo è, come si suol dire, un *primus inter pares*. E' ridicolo e assurdo che non possa realizzarsi una organizzazione piramidale di questo genere in sede politica (cioè, negli organismi che hanno la responsabilità politica definitiva dell'amministrazione) e che invece ciò possa avvenire in sede amministrativa. Secondo me, non si può e non si deve chiudere la carriera di tutti i funzionari sì che al grado massimo arrivi una sola persona; una pluralità dovrebbe avere la possibilità di arrivarvi.

Non ho mai creduto neppure alla utilità di un Segretario generale da considerare il capo dell'amministrazione; anzi, dico che quella del Segretario generale è una funzione, non un grado, e che quindi quella funzione deve poter essere attribuita, o indipendentemente dal grado o comunque ad uno che abbia raggiunto un determinato grado. La funzione comunque non dovrebbe «fare» il grado.

Sostengo perciò che una delle norme da modificare è questa. Una delle soluzioni possibili potrebbe essere questa: un certo numero di fun-

zionari, pochi, arrivano al grado massimo (potrebbero essere tre, per esempio); ad uno potrebbe essere conferita la funzione di Segretario generale, ad un altro una funzione di coordinamento e il terzo, per esempio, potrebbe essere tenuto di riserva per funzioni ispettive. Questa sarebbe una concezione ammissibile; non certo quella che risulta dalla tabella.

Non è utile neppure insistere, nella formazione dei ruoli regionali, sul sistema del direttore dei servizi degli Assessorati. Così non si può creare un'amministrazione seria. Noi sappiamo che il responsabile, in ogni ramo dell'amministrazione, è il capo politico, è lui che paga gli errori, non il funzionario, in regime democratico. Vi chiedo, a questo punto, se ritenete possibile che l'Assessore, che è quello che deve dare l'indirizzo, segua tutta l'attività dell'Assessorato nei suoi particolari. Evidentemente la risposta, almeno per chi ha un po' di esperienza, è che non è possibile. E se non è possibile per l'Assessore, credete che sia possibile per un direttore dei servizi? E' un'altra illusione, a meno che al direttore dei servizi non si voglia attribuire una funzione politica, e questo principio non è accettabile.

In sostanza, una amministrazione democratica deve funzionare secondo certi criteri generali. Esiste una responsabilità collettiva di governo; in forza di questa sua responsabilità, il governo assume impegni politici e detta direttive politiche di ordine generale, con gli opportuni controlli in sede collegiale. Esistono poi le singole branche dell'amministrazione, a ciascuna delle quali è pure preposta una personalità politica; essa assume, in seno alla responsabilità collegiale del Governo, la responsabilità dell'attuazione settoriale dei criteri politici generali che il Governo, con l'approvazione del legislativo, ha assunto. E' inutile pretendere che un Assessore assuma una responsabilità maggiore di quella cui ho accennato. Se si vuole mantenere una direzione unica amministrativa, che deve attuare i criteri generali politici, bisogna che il direttore dell'attività di una branca dell'amministrazione abbia volontà e capacità politica di attuare le direttive del governo. Ciò significa, allora, accettando il

criterio del nostro disegno di legge, sostituire, nelle funzioni che gli sono proprie, il direttore dei servizi all'Assessore, mentre è chiaro che le funzioni del direttore dei servizi non possono essere che soltanto amministrative.

Non vi è altro sistema per assicurare una corretta amministrazione, che quello di attribuire maggiore responsabilità ai capi dei singoli servizi in ogni branca dell'amministrazione. Soltanto così le direttive politiche dell'Assessore potranno essere eseguite; non ci sarà infatti un solo funzionario con responsabilità nominali di tutto un Ministero o un Assessorato, ma tanti funzionari, ciascuno dei quali specificatamente responsabile di un determinato ramo, di una determinata attività dell'amministrazione. Il giuoco dello scaricabarile non si potrà più fare.

Questi, sono, a mio giudizio, i criteri che bisogna necessariamente seguire per creare una amministrazione efficiente e responsabile. Le attribuzioni di responsabilità che noi pretendiamo di dare all'uno o all'altro saranno, altrimenti, sempre illusorie; ciascuno potrà sempre dimostrare di non avere la responsabilità di un atto compiuto o non compiuto. Naturalmente, per realizzare una amministrazione di questo tipo, è necessario avere un corpo burocratico efficiente e serio, e la prima condizione per ottenere ciò è di assicurare ai singoli dipendenti uno sviluppo di carriera soddisfacente. A questo punto torna attuale la tesi che io ho sempre sostenuto, e cioè la necessità di adottare il sistema dei ruoli aperti. Sono pochi i posti di alto grado, ai quali, seguendo il sistema dei ruoli chiusi, si può arrivare. E' già un grave ostacolo allo sviluppo equanime delle carriere il ruolo chiuso nell'Amministrazione dello Stato, che pure ha una ben più ampia impalcatura e un ben diverso numero di posti, anche per i gradi elevati; ma quando le amministrazioni sono modeste, se si vuole assicurare la tranquillità sullo sviluppo della carriera a chi lavora, non rimane altro rimedio che i ruoli aperti. Vorrà dire che i posti di vertice saranno attribuiti, non come gradi, ma come funzioni: l'importante è che tutti, quando non demeritino, o quando, per determinati passaggi di

grado, superino le prove di concorso, possano arrivare al grado massimo previsto per la categoria cui appartengono. Non ci sarà nulla di male se, fra coloro che hanno raggiunto il massimo grado, se ne sceglierà uno solo per attribuirgli la funzione di dirigente di un determinato servizio.

Questo è l'unico sistema per poter contemporaneamente le necessità di sviluppo di carriera con una ristrettezza di organici, che è sempre tale nella Regione nonostante l'inflazione avvenuta nel periodo di confusione che va dal 1949 al 1963.

Questi sono gli argomenti che ho illustrato a scarico di responsabilità e per precisare le nostre ferme convinzioni. (*Consensi al centro*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Chessa. Ne ha facoltà.

CHESSA (M.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che la Giunta Corrias presenta al Consiglio arriva con grande ritardo. Mi pare superfluo, perchè altri colleghi l'hanno fatto prima di me ed altri lo faranno dopo, sottolineare, data l'evidenza, che tredici anni sono troppi per regolamentare una questione delicata come lo stato giuridico del personale. Nessuno, signor Presidente e onorevoli colleghi, può capire meglio di me e dei colleghi che insegnano nelle scuole medie italiane, cosa significhi rimanere per anni ed anni senza stato giuridico, senza cioè protezione alcuna. Noi, infatti, dipendenti del Ministero della pubblica istruzione, più di chiunque altro, per avere vissuto anni di incomprensioni, di carenza di uno stato giuridico, comprendiamo in quale stato, durante questi lunghi tredici anni, è vissuto il personale dipendente dall'Amministrazione regionale.

Uno stato certamente di gravissimo disagio, di estrema precarietà; chi infatti non rientra in uno stato giuridico, non può godere di tutti i suoi diritti: trattamento di quiescenza, scatti biennali, eccetera. La mancanza di uno stato giuridico, onorevoli colleghi, doveva inoltre fatalmente lasciare aperta la possibilità, come in effetti è avvenuto, di assunzioni indiscrimina-

te; poteva anche, e fortunatamente questo pericolo è stato scongiurato, dar luogo a licenziamenti indiscriminati, senza che peraltro il personale potesse difendersi adeguatamente. Finalmente, comunque, il disegno di legge 48 arriva in aula. A questo punto il mio Gruppo politico, signor Presidente ed onorevoli colleghi, sente il dovere di denunciare la negligenza e la mancanza di sensibilità che questa e le Giunte che l'hanno preceduta hanno dimostrato nei confronti del personale. La parte politica cui mi onoro di appartenere ha sempre sostenuto che non si risparmia sul sudore, sulla fatica del personale dipendente, dal quale si ha il diritto ed il dovere di pretendere capacità e competenza. Al personale dipendente, proprio perchè gli si chiede di lavorare e di rendere, si deve però concedere ogni garanzia e il migliore possibile dei trattamenti. Per quanto concerne il trattamento economico, altri, fra cui l'onorevole Sanna Randaccio, hanno portato argomenti giusti, sensati. Per quanto riguarda, invece, lo stato giuridico, noi abbiamo, in questa sede, ripeto, il dovere di denunciare la negligenza della Giunta, e ciò facciamo con l'autorità che ci deriva dagli elettori che ci hanno accordato la fiducia.

CONTU ANSELMO (P.S.d'A.), Assessore all'igiene e sanità. La responsabilità ricade anche sulle Giunte appoggiate da voi.

CHESSA (M.S.I.). Sulle numerose Giunte che si sono avvicendate dal lontano 1949 ad oggi, ho già detto, onorevole Assessore.

Ben 18 dipendenti dell'Ente Regione sono morti in questi anni. Nessuno di noi vuol fare il necroforo, ma siccome si nasce, si vive, si muore, può darsi che altri ne muoiano. Sappiano tutti che i familiari dei dipendenti morti non hanno potuto godere del trattamento cui avevano diritto per la mancanza di uno stato giuridico.

Vi sono stati dei casi di funzionari dello Stato deceduti dopo aver optato per la Regione; ancora non si è definitivamente risolto il loro caso, perchè sono sorti dei conflitti di competenza tra lo Stato e la Regione per stabilire

e determinare chi dovesse pagare la pensione ai familiari. So che molte pratiche sono avviate, ma non definitivamente risolte. Comunque, questo stato di estremo disagio era conosciuto da tutti i consiglieri regionali e dalla Giunta per prima.

Ora finalmente viene presentato lo stato giuridico. Non è perfetto, e per cercare di correggerlo, senza voler fare dell'inutile ostruzionismo, abbiamo presentato un emendamento, che mi riservo di illustrare al momento opportuno; il provvedimento non è perfetto, dicevo, ma niente vi è di perfetto a questo mondo. D'altra parte, questo stato giuridico non è neanche eterno; non è infatti scritto da nessuna parte che esso non possa essere modificato. Le stesse costituzioni degli Stati, onorevoli colleghi, non sono eterne; possono essere adattate alle nuove esigenze politiche, economiche, sociali che maturano. Riconosciamo quindi che la legge è ben lontana dall'essere perfetta. Però, si impone, a mio avviso, arrivati a questo punto, la necessità di una sua sollecita approvazione da parte dell'onorevole Consiglio regionale per non deludere le già troppo lunghe attese del personale dipendente.

Il mio Gruppo dà atto in questa sede alle Commissioni competenti di avere svolto un preziosissimo lavoro. Diamo anche atto alle Commissioni della sollecitudine con cui hanno saputo superare le immancabili remore che si sono presentare nel corso dei lavori. Riconosciamo anche al sindacato, al S.A.D.E.R., che opera per la tutela e la difesa dei diritti del personale, la preziosa collaborazione da esso data alle Commissioni legislative, al fine della tutela, della difesa dei diritti del personale. Un doveroso elogio facciamo anche alla sezione combattenti che conta ben 250 iscritti fra i dipendenti della Regione.

Pertanto il mio Gruppo, onorevoli colleghi, vi esorta a voler approvare lo stato giuridico che ci viene presentato, anche se non è perfetto, anche se è ben lontano dall'essere perfetto. Vi esorta ad approvarlo per bruciare le tappe, per arrivare con la massima sollecitudine possibile ad offrire quella garanzia, quella tutela dei diritti, cui il personale anela da troppo tempo.

Contemporaneamente però rivolgiamo, mi si consenta di farlo, una viva preghiera a tutti i dipendenti della Regione Autonoma della Sardegna, perchè vogliano attendere ai loro compiti di istituto con sempre maggiore sollecitudine, con sempre maggiore capacità, frequentando all'uopo, se dovesse essere necessario, qualche corso di qualificazione; solo dalla intima, reciproca, viva collaborazione tra la Regione autonoma e la sua burocrazia, potrà infatti scaturire una larga messe di buoni frutti nel vero interesse di tutto il popolo sardo. (*Consensi a destra*).

Sull'ordine del giorno.

COIS (P.C.I.). Domando di parlare sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COIS (P.C.I.). Desidereremmo conoscere, signor Presidente, la data in cui gli onorevoli Assessori all'igiene e sanità e agli enti locali potranno discutere la nostra interpellanza sulla casa di cura di Solanas.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'igiene e sanità.

CONTU ANSELMO (P.S.d'A.), *Assessore all'igiene e sanità*. L'Assessorato sta raccogliendo gli elementi necessari per poter rispondere esaurientemente alla interpellanza dell'onorevole Cois. Appena questi elementi saranno in nostro possesso, assicuro che risponderemo, per quanto la Regione non abbia alcuna competenza o responsabilità sui fatti denunciati nella stessa interpellanza.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Congiu. Ne ha facoltà.

CONGIU (P.C.I.). Mi richiamo a quanto si diceva ieri sulla mozione presentata dal mio Gruppo. La pregherei caldamente, signor Presidente, di invitare la Giunta, stante l'urgenza del problema che dev'essere affrontato necessariamente prima del 30 di giugno, a discutere

IV LEGISLATURA

CLXXVI SEDUTA

18 GIUGNO 1963

questa mozione subito dopo il disegno di legge in esame. Gradiremmo conoscere il parere della Giunta.

PRESIDENTE. Come ella sa, ho chiesto ieri questo parere; comunque rinnoverò la richiesta al Presidente della Giunta.

I lavori del Consiglio proseguiranno domani alle ore 9.

La seduta è tolta alle ore 12 e 40.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Avv. Marco Diliberto

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari

Anno 1963